



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 317**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Boron e Bozza

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENZA DI ANIMALI DA COMPAGNIA  
PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 febbraio 2025.

## **DISPOSIZIONI PER LA PRESENZA DI ANIMALI DA COMPAGNIA PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

*Relazione:*

*Puggy, è il primo cane a vacare la soglia di Palazzo Madama dopo una modifica di regolamento, a dimostrare la crescente sensibilità verso il mondo degli animali domestici nell'ambiente di lavoro e questo è uno dei tanti esempi di apertura rispetto al mondo dell'animale domestico entrato a tutti gli effetti come componente familiare.*

*Numerosi studi attestano che la presenza di animali domestici sui luoghi di lavoro apporta benefici in termini di riduzione dello stress e aumento della produttività, crea inoltre più possibilità di socializzazione tra le persone, le quali hanno l'opportunità di interagire tra di loro e conoscere persone dei diversi team, con cui non si interfaccerebbero normalmente grazie all'amore per gli animali.*

*Dovendo rispettare le opinioni e le preferenze di ciascuno, non bisogna però trascurare la diffidenza o paura che gli animali possono generare.*

*L'obiettivo del PDL è infatti quello di creare un ambiente piacevole per tutte le persone coinvolte e lasciare ad ognuno la possibilità di scegliere se e in quale misura interagire con i pet.*

*Chi ancora non ama la presenza dei cani in ufficio si è infatti detto rassicurato dai percorsi e dagli spazi a loro dedicati e ai rapporti fiduciosi instaurati tra i proprietari-amici.*

*Esiste dal 1996 la "giornata mondiale dei cani in ufficio" ("take your dog to work today"), giornata istituita per sensibilizzare le persone su questo tema, considerando il fatto che oggi gli animali possono entrare in molte strutture che un tempo erano loro precluse, come ospedali, centri di educazione o residenze per anziani, proprio in virtù dei tanti benefici che la presenza degli animali porta con sé e che da tempo ormai è stata ampiamente dimostrata.*

*Con questo PDL si vuole, pertanto, porre in evidenza il ruolo che può assumere un'Istituzione come il Consiglio regionale, fautore del benessere nell'ambiente lavorativo, Ente che si fa promotore di nuove sensibilità, attento ai contesti lavorativi e alle necessità della società odierna.*



## **DISPOSIZIONI PER LA PRESENZA DI ANIMALI DA COMPAGNIA PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina le modalità di ingresso nelle sedi del Consiglio regionale di animali da compagnia – limitatamente a cani e gatti – appartenenti ai Consiglieri regionali, ai dipendenti, che desiderino recarsi regolarmente al lavoro con il proprio animale da compagnia e ai visitatori occasionali delle sedi Consiliari.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni della presente legge definiscono adempimenti e comportamenti volti a:

- a) consentire ai Consiglieri regionali di partecipare alle attività istituzionali portando il proprio animale da compagnia in Consiglio regionale;
- b) consentire ai dipendenti del Consiglio regionale di tenere regolarmente in ufficio un animale da compagnia;
- c) consentire agli ospiti e ai visitatori del Consiglio Regionale di entrare nelle sedi con l'animale da compagnia;
- d) fare in modo che la presenza dell'animale non sia di ostacolo all'attività istituzionale e a quella lavorativa;
- e) fare in modo che la presenza dell'animale non comporti problemi di convivenza con altri Consiglieri e altri dipendenti e, più in generale, con chiunque acceda ai locali del Consiglio regionale;
- f) consentire il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste presso le sedi del Consiglio regionale.

2. La presente legge non si applica ai cani guida per non vedenti, ai cani da assistenza per disabili, ai cani da allerta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diabete; epilessia), se in accompagnamento alla persona fruitrice.

### **Art. 3 - Ulteriori disposizioni.**

1. Possono accedere nelle aree e nei locali del Consiglio regionale animali da compagnia di proprietà dei Consiglieri regionali, dei dipendenti e dei visitatori/ospiti del Consiglio Regionale.

2. È consentito l'accesso di un solo animale da compagnia per Consigliere, dipendente o visitatore/ospite.

### **Art. 4 - Requisiti preliminari per l'accesso ai luoghi di lavoro.**

1. Per accedere alle sedi del Consiglio regionale, l'animale deve:

- a) essere munito di microchip e regolarmente iscritto all'anagrafe;
- b) essere dotato di libretto sanitario;
- c) non essere affetto da patologie trasmissibili;
- d) essere sottoposto a regolari profilassi vaccinali e a sistematici trattamenti antiparassitari;
- e) essere pulito e spazzolato;
- f) non essere oggetto di una Ordinanza dell'Autorità competente che lo qualifichi "animale pericoloso";
- g) non mostrare aggressività verso le persone o gli altri animali.

2. È altresì necessario che sia stata sottoscritta una polizza assicurativa che preveda la copertura per eventuali danni causati a persone o cose dall'animale

**Art. 5 - Criteri di gestione.**

1. Il proprietario dell'animale deve essere munito di:

- a) guinzaglio;
- b) museruola (per i cani), salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche;
- c) attrezzatura idonea per la raccolta delle eventuali deiezioni;
- d) cibo, acqua e relative ciotole, secondo le esigenze dell'animale.

2. Il proprietario dell'animale è inoltre tenuto a:

- a) gestire e custodire l'animale in modo che non rechi disturbo alle attività lavorative che si svolgono in Consiglio regionale e ai soggetti a qualunque titolo preposti a tali attività;
- b) evitare che l'animale causi disagio o pericolo per persone o cose;
- c) il materiale per la cura e la gestione dell'animale deve essere custodito pulito e riposto in modo da non creare ostacolo alle attività lavorative;
- d) si deve garantire il benessere animale, evitando fonti di stress, luoghi affollati considerando la necessità degli animali di avere momenti di svago.

**Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione. ....	3
Art. 3 - Ulteriori disposizioni.....	3
Art. 4 - Requisiti preliminari per l'accesso ai luoghi di lavoro. ....	3
Art. 5 - Criteri di gestione.....	4
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	4